



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG 7578547ED0

TRA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nel prosieguo *Consiglio Nazionale*, con sede in Roma – piazza della Repubblica, 59 codice fiscale 09758941000, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____ di seguito il *Consiglio Nazionale*

E

La _____ nel prosieguo il *broker*, con sede in _____, partita IVA _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig _____

PREMESSO CHE

Il *Consiglio Nazionale*, con determina a contrarre del _____ e successivo bando pubblicato nella GUCE il _____ ha indetto la procedura di gara aperta avente ad oggetto i servizi di assistenza e consulenza relativi alla gestione del contratto assicurativo per adesione della responsabilità civile professionale in favore degli iscritti agli ordini territoriali, nonché la collaborazione alla gestione ed esecuzione del contratto medesimo, da aggiudicarsi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La procedura di gara, con determina del _____ è stata aggiudicata in favore del _____ e l'aggiudicazione è divenuta efficace il _____

Il controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, ha avuto esito positivo.

E' stata costituita/ consegnata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali rilasciata da _____ il _____

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue

**ART. 1
OGGETTO**

L'oggetto del contratto è costituito dai servizi di assistenza e consulenza - brokeraggio assicurativo - relativi alla gestione del contratto assicurativo per adesione della responsabilità civile professionale

in favore degli iscritti agli Ordini territoriali, nonché la collaborazione alla gestione ed esecuzione del contratto medesimo.

Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, qui di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:

- a) Servizi di consulenza preventiva e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio, degli Ordini Territoriali e degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propedeutica alla stipula della polizza assicurativa per RCP;
- b) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia l'indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- c) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito della procedura di gara, assicurando il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, variazioni e/o modifiche contrattuali, anche di legge, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile;
- d) assistenza nella gestione dei sinistri, in favore del Contraente/Assicurato;
- e) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno;
- f) verifica della corretta applicazione di eventuali franchigie o scoperti;
- g) formazione ed aggiornamento del personale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali direttamente impegnati nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico - assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
- h) attuazione del progetto tecnico e d'ogni altra prestazione indicata nell'offerta che fa parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata pari a tre anni, con decorrenza dalla stipula, con facoltà per il Consiglio Nazionale, di chiedere il rinnovo per ulteriori 36 mesi . mesi alle medesime condizioni contrattuali normative ed economiche, secondo la normativa vigente.

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

Il contratto cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del suddetto decreto.

ART. 3**OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker eseguirà il contratto nell'esclusivo interesse del Consiglio Nazionale e degli iscritti che aderiranno e sottoscriveranno i contratti assicurativi, alle condizioni tutte indicate nel capitolato speciale prestazionale e nell'offerta tecnica risultata aggiudicataria che forma parte integrante e sostanziale e viene allegata sotto la **lettera A**.

Per lo svolgimento del contratto, il Broker si obbliga ad avvalersi del gruppo di lavoro, comprensivo del Responsabile del Servizio a coordinamento delle attività connesse ai servizi di consulenza indicati nell'offerta tecnica, nel rispetto dei termini e delle modalità esplicitate nell'offerta tecnica medesima.

L'eventuale sostituzione ed avvicendamento del Responsabile e del Gruppo di Lavoro dovrà essere motivata e preventivamente approvata dal Consiglio Nazionale.

ART. 4**CORRISPETTIVO**

Il contratto non comporta per il Consiglio Nazionale ed i Professionisti iscritti agli Ordini territoriali alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il Broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione.

Proprio in virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, l'importo complessivo dell'appalto è frutto di una stima finalizzata esclusivamente alla determinazione del valore della cauzione per l'intero periodo contrattuale.

Il Broker ha diritto a percepire le commissioni nelle misura percentuale indicata nell'offerta economica pari a _____ e che viene allegata sotto la **lettera B**, da calcolare sui premi imponibili e che dovrà remunerare tutte le attività oggetto del contratto poste a suo carico.

Al termine di ogni anno contrattuale, il Broker dovrà rendicontare e l'assicuratore certificare il Totale Premi Intermediati e Commissioni Incassate nel relativo periodo.

L'onere per l'Assicuratore di corrispondere la percentuale della commissione al Broker sarà espressamente indicata nel procedimento di gara per l'assunzione della polizza assicurativa, come pure il tetto massimo e gli obblighi di certificazione e rendiconto indicati nel capoverso che precede.

Alcun compenso potrà essere richiesto al Consiglio Nazionale qualora non si addivenga per qualsivoglia ragione od impedimento d'interesse più generale alla stipula del contratto di assicurazione.

ART. 5**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 6 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi avverrà tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Contraente/Assicurato la polizza, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia Assicuratrice debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Consiglio Nazionale, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Consiglio stesso fornirà.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Consiglio Nazionale.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Consiglio Nazionale né può impegnarlo se non preventivamente autorizzato.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

Il Broker affidatario dovrà costituire una sede operativa in Roma entro un mese in caso di aggiudicazione.

Al Broker è vietato espressamente:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Consiglio Nazionale senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 8**REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo e le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte del Consiglio Nazionale, in caso di urgenza.

Dovrà, altresì, individuare il sostituto del referente, in caso di eventuale assenza di quest'ultimo e comunicare il nominativo al Consiglio Nazionale; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9**VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA**

Il Consiglio Nazionale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nel capitolato, nel progetto tecnico presentato in sede di offerta e nel presente contratto.

ART. 10**GARANZIE**

Il Broker deve aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. nonchè stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Il Consiglio Nazionale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Consiglio Nazionale.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 11**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Consiglio Nazionale si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice lettera a.r.o a mezzo posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;

- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata prestazione delle polizze assicurative, di cui ai precedenti articoli.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto divieto assoluto al Broker di cedere, anche parzialmente, il servizio.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

E' altresì fatto divieto al Broker di subappaltare a terzi l'esecuzione del servizio, anche solo in parte.

ART. 13

PERSONALE

Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolge il servizio.

Il Broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Broker dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori.

ART. 14

PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio Nazionale ha il diritto di applicare al Broker le seguenti penalità:

a) Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alla compagnia per conto del contraente/Assicurato;

c) euro 300,00 (trecento/00) in caso di mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art.8 del presente capitolato nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio Nazionale di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art.1382, comma 1, del codice civile.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate.

In tal caso il Consiglio Nazionale avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Consiglio Nazionale avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, il Consiglio Nazionale procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata a.r. mezzo posta elettronica certificata oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui il Consiglio Nazionale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;

c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;

e) cumulo da parte del Broker di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

f) il mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

ART. 15
SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Consiglio Nazionale il diritto di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 16
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta intesa, tra le parti, la competenza del Foro di Roma.